

Puglia

L.R. 24-7-1997 n. 19

Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia.

Pubblicata nel B.U. Puglia 30 luglio 1997, n. 84.

## TITOLO II

### Individuazione e istituzione delle aree naturali protette

#### Art. 5

*Individuazione delle aree naturali protette* <sup>(6)</sup>.

1. Ai fini della loro tutela e valorizzazione, sono individuate le seguenti aree aventi preminente interesse naturalistico, nonché ambientale e paesaggistico:

A - *Provincia di Bari:*

A1 - Alta Murgia

A2 - Barsento

A3 - Foce Ofanto

A4 - Laghi di Conversano

A5 - La Gravina di Gravina di Puglia

A6 - Lama S. Giorgio - Triggiano

A7 - Fascia costiera - Territorio di Polignano a valle della SS 16

A8 Lama Belvedere - Territorio di Monopoli <sup>(7)</sup>

B - *Provincia di Taranto:*

B1 - Gravine dell'Arco jonico

B2 - Bosco delle Pianelle

B3 - Lago Salinella

B4 - Palude la Vela

B5 - Dune di Campomarino e Torrente Borraco

B6 - Foce del Chidro

B7 - Salina e dune di Torre Colimena

B8 - Pinete dell'Arco jonico

B9 - Palude del Conte e duna costiera

B10 - Boschi Cuturi e Rosa Marina

B11 - Zona collina e boschi di Massafra

*C - Provincia di Lecce:*

C1 - Paludi e Bosco di Rauccio - Sorgenti Idume

C2 - Laghi Alimini

C3 - Isola di Sant'Andrea - Litorale di Punta Pizzo

C4 - Bosco di Tricase

C5 - Costa Otranto - S. Maria di Leuca

C6 - Palude del Capitano

C7 - Palude del Conte e duna costiera

C8 - Bacini di Ugento <sup>(8)</sup>

*D - Provincia di Brindisi:*

D1 - Bosco di S. Teresa e dei Lucci

D2 - Bosco di Cerano

D3 - Salina di Punta della Contessa

D4 - Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo

D5 - Gravine dell'arco jonico <sup>(9)</sup>

*E - Provincia di Foggia:*

E1 - Torre Fantine e Bosco Ramitelli

E2 - Boschi del Subappenino dauno settentrionale

E3 - Boschi del Subappenino dauno meridionale

E4 - Bosco Incoronata

E4-bis - Fiume Fortore <sup>(10)</sup>

2. [L'elenco di cui al comma 1 è aggiornato ogni tre anni dal Consiglio regionale, previa deliberazione di Giunta regionale e previo parere obbligatorio del Comitato tecnico-scientifico, anche sulla base delle richieste formulate dagli enti interessati e da organismi scientifici e associazioni] <sup>(11)</sup>.

---

(6) Con *Delib.G.R. 22 dicembre 2000, n. 1760* è stato approvato l'atto di indirizzo per l'attuazione del presente articolo.

(7) Lettera aggiunta dall'*art. 1, L.R. 24 luglio 2001, n. 16*.

(8) Alinea aggiunto dall'*art. 22, comma 2, L.R. 2 dicembre 2005, n. 17*.

- (9) Alinea aggiunto dall'*art. 46, comma 1, L.R. 21 maggio 2002, n. 7.*
- (10) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 1, L.R. 16 ottobre 2009, n. 22.*
- (11) Comma abrogato dall'*art. 22, comma 1, L.R. 2 dicembre 2005, n. 17.*
- 

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

Puglia

L.R. 24-7-1997 n. 19

Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia.

Pubblicata nel B.U. Puglia 30 luglio 1997, n. 84.

## Art. 6

### *Istituzione delle aree naturali protette <sup>(12)</sup>.*

1. Le aree naturali protette regionali, di interesse provinciale, metropolitano o locale sono istituite in conformità dei principi generali enunciati nella presente legge.

2. Il Presidente della Giunta regionale convoca Conferenze dei servizi di cui all'*articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394* (Legge-quadro sulle aree protette), e dell'*articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241* (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ai fini dell'individuazione di linee-guida per la redazione dei documenti di indirizzo di cui all'*articolo 22, comma 1, della legge n. 394/1991*. Le Conferenze dei servizi devono completare i lavori entro e non oltre novanta giorni dalla data di convocazione. Alla Conferenza dei servizi relativa alla proposta d'istituzione di area naturale protetta sono chiamati le amministrazioni interessate, i Consorzi di bonifica e le organizzazioni agricole, imprenditoriali e ambientaliste.

3. Entro trenta giorni dalla data di chiusura dei lavori delle Conferenze dei servizi la Giunta regionale adotta, tenuto conto dei documenti di indirizzo redatti ai sensi del comma 2, il disegno di legge d'istituzione delle aree naturali protette di cui all'articolo. 5.

4. Il disegno di legge deve riportare:

a) la descrizione sommaria dei luoghi;

b) la perimetrazione provvisoria del territorio da destinare ad area naturale protetta su fogli dell'Istituto geografico militare (IGM) in scala 1:25.000 e, ove necessario, in scala di maggior dettaglio;

c) le norme provvisorie di salvaguardia;

d) la zonizzazione provvisoria e gli elementi del Piano per il Parco nonché i principi del regolamento del Parco;

e) la classificazione secondo le tipologie previste all'articolo 2;

f) l'ente gestore dell'area naturale protetta;

g) il regime vincolistico e autorizzativo;

h) le sanzioni;

i) le forme di vigilanza e sorveglianza;

j) gli indennizzi, se previsti;

k) le norme finanziarie.

5. Il disegno di legge adottato è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e notificato dalla Giunta agli enti territoriali interessati.

6. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, di cui al comma 5, il disegno di legge è inviato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale per l'approvazione della legge istitutiva delle aree naturali protette <sup>(13)</sup> <sup>(14)</sup>.

---

(12) Con *Delib.G.R. 22 dicembre 2000, n. 1760* è stato approvato l'atto di indirizzo per l'attuazione del presente articolo. Vedi, altresì, la *L.R. 23 dicembre 2002, n. 23*, la *L.R. 23 dicembre 2002, n. 24*, la *L.R. 23 dicembre 2002, n. 25*, la *L.R. 23 dicembre 2002, n. 26*, la *L.R. 23 dicembre 2002, n. 27*, la *L.R. 23 dicembre 2002, n. 28*, la *L.R. 15 marzo 2006, n. 5*, la *L.R. 15 marzo 2006, n. 6*, la *L.R. 15 maggio 2006, n. 10*, la *L.R. 15 maggio 2006, n. 11*, la *L.R. 13 giugno 2006, n. 16*, la *L.R. 10 luglio 2006, n. 20*, la *L.R. 26 ottobre 2006, n. 30*, la *L.R. 27 ottobre 2006, n. 31*, la *L.R. 28 maggio 2007, n. 13*, la *L.R. 5 giugno 2007, n. 15* e la *L.R. 14 dicembre 2007, n. 37*, recanti l'istituzione di parchi e riserve naturali secondo i principi enunciati dal presente articolo. I termini previsti dal presente articolo, nella versione precedente (riportata nella nota che segue), ai sensi dell'*art. 2, comma 1, L.R. 1° giugno 2004, n. 9*, sono decorsi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge (vedi anche il comma 2 del medesimo articolo).

(13) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 15, primo periodo, L.R. 31 dicembre 2007, n. 40*. Il testo precedente era così formulato: «6. Entro i sessanta giorni successivi alla data di conclusione della Conferenza dei servizi, la Giunta regionale adotta il provvedimento definitivo, che invia al Consiglio regionale per l'approvazione della legge istitutiva dell'area naturale protetta».

(14) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 22, comma 3, L.R. 2 dicembre 2005, n. 17*, è stato poi così sostituito dall'*art. 30, L.R. 19 luglio 2006, n. 22* e successivamente così modificato come indicato nella nota che precede. Il testo precedente era così formulato: «Art. 6. Istituzione delle aree naturali protette. 1. Le aree naturali protette regionali, di interesse provinciale, metropolitano o locale sono istituite in conformità ai principi generali enunciati nella presente legge.

2. Entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge, ovvero entro trenta giorni dalla data di dichiarazione di ammissibilità di cui all'*art. 7* della presente legge, il Presidente della Giunta regionale convoca preconferenze ai fini della individuazione di linee guida per la redazione dei documenti di indirizzo di cui all'*art. 22, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394*. Le preconferenze dovranno completare i lavori entro e non oltre trenta giorni dalla data di convocazione. Alla preconferenza relativa alla proposta di istituzione di area naturale protetta, sono chiamati le amministrazioni interessate, i Consorzi di bonifica e le organizzazioni agricole, imprenditoriali e ambientaliste.

3. Entro trenta giorni dalla data di chiusura dei lavori delle preconferenze, la Giunta regionale adotta, tenuto conto dei documenti di indirizzo redatti ai sensi del comma 2, lo schema di disegno di legge di istituzione delle aree naturali protette di cui all'*art. 5*. Lo schema di disegno di legge deve riportare:

- a) la descrizione sommaria dei luoghi,
- b) la perimetrazione provvisoria del territorio da destinare ad area naturale protetta su fogli IGM. in scala 1:25.000 e, ove necessario, in scala di maggior dettaglio;
- c) le norme provvisorie di salvaguardia;
- d) la zonizzazione provvisoria e gli elementi del piano per il parco nonché i principi del regolamento del Parco;
- e) la classificazione secondo le tipologie previste all'art. 2 della presente legge;
- f) l'ente gestore dell'area naturale protetta;
- g) il regime vincolistico e autorizzativo;
- h) le sanzioni;
- i) le forme di vigilanza e sorveglianza;
- j) gli indennizzi, se previsti;
- k) le norme finanziarie.

4. Entro i successivi trenta giorni, il disegno di legge adottato è notificato dalla Giunta regionale agli enti territoriali interessati.

5. Entro i successivi sessanta giorni, il Presidente della Giunta regionale convoca la conferenza dei servizi per le finalità di cui all'*art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394* e ai sensi dell'*art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142* e dell'*art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241*.

6. Entro i sessanta giorni successivi alla data di conclusione della conferenza dei servizi, la Giunta regionale adotta il provvedimento definitivo, che invia al Consiglio regionale per l'approvazione della legge istitutiva dell'area naturale protetta».

Puglia

L.R. 15-5-2006 n. 11

Istituzione della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela".

Pubblicata nel B.U. Puglia 19 maggio 2006, n. 61.

## **L.R. 15 maggio 2006, n. 11 <sup>(1)</sup>.**

### **Istituzione della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela".**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 19 maggio 2006, n. 61.

---

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

---

#### **Art. 1**

##### *Istituzione dell'area naturale protetta.*

1. Ai sensi dell'*articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19* (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), è istituita la riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela".

2. I confini della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela" ricadente sul territorio del comune di Taranto sono riportati nella cartografia in scala 1:10.000, allegata alla presente legge (allegato A), della quale costituisce parte integrante, e depositata in originale presso l'Assessorato all'ecologia della Regione Puglia e, in copia conforme, presso l'Amministrazione provinciale di Taranto, presso la sede dell'Ente di gestione di cui all'articolo 4 e presso l'Amministrazione comunale di Taranto.

3. I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione che sarà predisposta dalla Regione Puglia.

---

#### **Art. 2**

##### *Finalità.*

1. Le finalità istitutive della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela" sono le seguenti:

a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento alle specie animali e vegetali e agli habitat contenuti nelle direttive comunitarie *direttiva 79/409/CEE* del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e *direttiva 92/43/CEE* del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici superficiali e sotterranei;

b) salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici;

c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi;

d) recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema dunale;

e) monitorare l'inquinamento e lo stato degli indicatori biologici;

f) allestire infrastrutture per la mobilità lenta;

g) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;

h) promuovere e riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità del presente articolo, al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.

---

### **Art. 3**

#### *Zonizzazione provvisoria.*

1. Fino all'approvazione del Piano territoriale di cui all'articolo 7, la Riserva naturale regionale orientata "Palude la Vela" è suddivisa in:

a) zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e/o storico-culturale, caratterizzata dalla presenza di solchi erosivi, boschi e vegetazione spontanea;

b) zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e/o storico-culturale con presenza di un maggior grado di antropizzazione.

---

### **Art. 4**

#### *Ente di gestione.*

1. La gestione della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela" è affidata, in via provvisoria, e in ogni caso per un tempo non inferiore a tre anni, al Comune di Taranto, che vi provvede coordinando strettamente i propri interventi

con gli obiettivi di programmazione regionale in materia di conservazione della natura e aree naturali protette.

2. Il Comune di Taranto, per la gestione dell'area protetta, organizza una struttura autonoma nell'ambito dell'Amministrazione comunale. Il Sindaco può nominare un Direttore della Riserva; in ogni caso, la struttura amministrativa di riferimento deve essere impiegata esclusivamente nei compiti di gestione dell'area protetta.

---

---

## **Art. 5**

### *Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale.*

1. Sull'intero territorio della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela" sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, vige il divieto di:

- a) aprire nuove cave, miniere e discariche;
- b) esercitare l'attività venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dell'Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'*articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394* (Legge-quadro sulle aree protette), ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;
- c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;
- d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione. Sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
- e) asportare minerali e materiale d'interesse geologico, fatti salvi i prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione;
- f) introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;
- g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
- h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici o tali da incidere sulle finalità di cui all'articolo 2;
- i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
- j) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali.

2. Fino all'approvazione del Piano territoriale di cui all'articolo 7 è fatto divieto di:

- a) costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della *legge 22 ottobre 1971, n. 865* (Programmi e

coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica); per gravi motivi di salvaguardia ambientale il divieto è esteso anche all'area edificata compresa nel perimetro indicato;

b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali;

c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti uffici dell'Assessorato regionale agricoltura e foreste.

3. Fino all'approvazione del Piano territoriale della Riserva, la competente struttura regionale di cui all'*articolo 23 della L.R. n. 19/1997*, d'intesa con l'Ente di gestione, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), limitatamente alla zona 2 di cui all'articolo 3 ed esclusivamente in funzione dell'attività agro-silvo-pastorale. A tal fine, possono essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito Piano di miglioramento aziendale redatto a norma del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), e sue applicazioni e modifiche. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all'applicazione delle normative vigenti in materia agrozootecnica. Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i casi devono essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non devono verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali presenti nell'area.

4. È consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi dei commi a) e b) dell'*articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457* (Norme per l'edilizia residenziale).

5. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali a eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico che sono liquidati dal competente Commissario per gli usi civici su istanza del Comune interessato.

---

## **Art. 6**

### *Strumenti di attuazione.*

1. Per l'attuazione delle finalità della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela", l'Ente di gestione di cui all'articolo 4 si dota dei seguenti strumenti di attuazione:

a) Piano territoriale dell'area naturale protetta, di cui all'*articolo 20 della L.R. n. 19/1997*;

b) Piano pluriennale economico-sociale dell'area naturale protetta, di cui all'*articolo 21 della L.R. n. 19/1997*;

c) Regolamento dell'area naturale protetta, di cui all'*articolo 22 della L.R. n. 19/1997*.

---

**Art. 7***Piano territoriale dell'area naturale protetta.*

1. Il Piano territoriale della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela", è predisposto dall'Ente di gestione ed è adottato dal Consiglio comunale di Taranto con i tempi e le modalità previste dall'*articolo 20 della L.R. n. 19/1997*. Esso deve:

a) individuare le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino ambientale;

b) dettare disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico rurale;

c) individuare le eventuali attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di recupero;

d) individuare e regolamentare le attività antropiche esistenti;

e) individuare le eventuali aree e beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al conseguimento delle finalità istitutive;

f) indicare la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;

g) indicare la tipologia e le modalità di realizzazione di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione d'uso per edifici e manufatti esistenti;

h) definire il sistema della mobilità interna all'area naturale protetta;

i) individuare e definire il sistema di monitoraggio;

j) definire le misure per la riduzione degli impatti ambientali sul sistema dunale;

k) definire le metodologie per la valutazione ex ante degli interventi di trasformazione.

---

**Art. 8***Piano pluriennale economico-sociale.*

1. Il Piano pluriennale economico-sociale della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela" è adottato, contestualmente all'adozione del Piano territoriale dell'area, dall'Ente di gestione con il fine di individuare indirizzi e obiettivi di tutela dell'ambiente naturale e le relative forme di sviluppo economico compatibile secondo le procedure fissate dall'*articolo 21 della L.R. n. 19/1997*.

2. Il Piano pluriennale economico-sociale dell'area protetta valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul

territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche delle identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante indirizzi che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini locali, fatte salve le norme in materia di attività venatoria.

---

---

### **Art. 9**

#### *Regolamento.*

1. Il regolamento ha la funzione di disciplinare, anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 5, l'esercizio delle attività consentite all'interno della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela" ed è adottato dall'Ente di gestione contestualmente all'adozione del Piano territoriale dell'area.

---

---

### **Art. 10**

#### *Nulla osta e pareri.*

1. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere ricadenti all'interno della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela" è subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente di gestione.

2. La documentazione relativa alla richiesta di concessione e/o autorizzazione, entro dieci giorni dalla sua presentazione all'Ente di gestione, è inviata da quest'ultimo all'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, che, nei venti giorni successivi, può chiedere integrazioni o chiarimenti. Qualora le integrazioni o i chiarimenti non siano ritenuti sufficienti, l'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, con provvedimento motivato, comunica la non conformità dell'istanza alle prescrizioni e alle finalità della presente legge.

3. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza senza che sia intervenuta alcuna osservazione o prescrizione, il nulla osta si intende rilasciato con esito favorevole.

4. Il rilascio del nulla osta è subordinato alla conformità delle opere da realizzare con il Piano territoriale e con il regolamento ovvero, in assenza di questi, alla compatibilità con le finalità di cui all'articolo 2.

5. Fino all'entrata in vigore del Piano territoriale e del regolamento, il nulla osta preventivo è rilasciato dall'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia.

6. L'Ente di gestione è delegato, quale autorità competente ai sensi della *legge regionale 12 aprile 2001, n. 11* (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), al rilascio dei pareri relativi alla procedura di valutazione di incidenza di cui all'*articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 92/43/CEE* e all'*articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357* (Regolamento recante attuazione della *direttiva 92/43/CEE*), così come modificato dall'*articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120*, per piani e interventi ricadenti in tutto o in parte nel proposto Sito di importanza comunitaria (pSIC) IT130004 "Mar Piccolo".

7. L'Ufficio competente dell'Ente di gestione è tenuto a predisporre un elenco mensile contenente gli estremi degli interventi di cui al comma 6 e dei relativi esiti, da inviare all'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, al fine di consentire la verifica della corretta applicazione della procedura di valutazione di incidenza e l'eventuale formulazione, da parte dello stesso Ufficio parchi e riserve naturali, di osservazioni e richiami vincolanti volti a garantire la coerenza degli interventi con lo stato di conservazione complessivo dei pSIC.

---

---

### **Art. 11** *Sanzioni.*

1. Per le violazioni di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'*articolo 30 della L. n. 394/1991*.
2. Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 comportano la sanzione amministrativa di euro 1032,91 per ogni metro cubo di materiale rimosso.
3. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.
4. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e) e i) del comma 1 dell'articolo 5 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,82 a un massimo di euro 258,22.
5. Le violazioni ai divieti di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,29 a un massimo di euro 1032,91.
6. Le violazioni al divieto di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 5 comportano la sanzione amministrativa di euro 1.032,91 per ogni 10 metri cubi di materiale movimentato.
7. Le violazioni al divieto di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 5 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.032,91 a un massimo di euro 10.329,13.
8. Le violazioni di cui alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 5 e alle limitazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 5 comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.
9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 566,00 a un massimo di euro 2.582,28 per ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l'intervento.
10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino, che deve essere realizzato in conformità delle disposizioni formulate dall'Ente di gestione.
11. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste al comma 1 dell'*articolo 30 della L. n. 394/1991*.

12. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al capo I della *legge 24 novembre 1981, n. 689* (Modifiche al sistema penale).

13. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel regolamento di cui all'articolo 9 sono introitate nel bilancio dell'Ente di gestione con l'obbligo di destinazione alla gestione della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela".

---

---

### **Art. 12** *Indennizzi.*

1. Gli indennizzi per gli effettivi danni economici ai proprietari di immobili situati nella Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela" sono erogati direttamente dall'Ente di gestione, facendovi fronte con il proprio bilancio.

2. La liquidazione dei danni provocati alle colture, anche pluriennali, avviene dopo aver accertato che i danni stessi derivino da un vincolo effettivo posto con la presente legge o con il Piano di cui all'articolo 7 e che lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto o in parte, l'esecuzione di attività economiche in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito. Danno comunque diritto all'indennizzo:

a) la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di pascolamento;

b) le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.

3. L'Ente di gestione deve procedere alla liquidazione del danno entro centoventi giorni dalla data della denuncia.

4. Non sono liquidabili i danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione ovvero dell'Ente di gestione di provvedere, per particolari motivi di tutela ambientale, all'espropriazione delle aree.

---

---

### **Art. 13** *Sorveglianza del territorio.*

1. La sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata all'Ente di gestione, che l'esercita attraverso l'utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti.

2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della provincia di Taranto e alle guardie ecologiche volontarie.

3. Ai fini della sorveglianza, l'Ente di gestione può stipulare convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'*articolo 27, comma 2, della L. n. 394/1991*.

4. L'utilizzazione delle guardie venatorie volontarie di cui all'*articolo 44, comma 1, lettera b), della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27* (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria), è subordinata alla stipulazione di apposite convenzioni con l'Ente di gestione.

---

---

#### **Art. 14** *Controllo.*

1. Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sulla gestione della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela" sono affidate all'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia.

2. Le modalità dell'attività di controllo possono essere precisate da apposite direttive, da emanarsi con deliberazione di Giunta regionale, che possono prevedere anche l'obbligo dell'adozione di determinati sistemi di contabilità, nonché l'adozione di specifiche procedure di controllo della gestione.

3. In ogni caso, l'Ente di gestione adotta, annualmente, un documento preventivo decisionale coerente con le linee generali di intervento definite dall'Assessorato regionale all'ecologia. Tale documento deve essere approvato dall'Ufficio parchi e riserve naturali e, successivamente, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

4. L'Ente di gestione provvede a inviare all'Ufficio parchi e riserve naturali, con cadenza semestrale, un rendiconto delle somme impegnate e pagate, che deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

---

---

#### **Art. 15** *Commissariamento.*

1. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'ecologia, può nominare, per un periodo determinato, un Commissario che sostituisce l'Ente nella gestione della Riserva naturale regionale orientata.

---

---

#### **Art. 16** *Norma finanziaria.*

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico dell'Ente di gestione.
2. Annualmente, in relazione agli obiettivi gestionali raggiunti e alla programmazione regionale, la Regione Puglia trasferisce fondi idonei a integrare gli stanziamenti comunali nei limiti degli stanziamenti all'uopo previsti nei bilanci regionali.
3. In sede di prima applicazione della presente legge sono stanziati euro 50 mila a carico del capitolo 0581011 "Spese per la costituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'*art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia"* ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

---

---

Allegato A <sup>(2)</sup>

---

(2) Si omette l'allegato A nel quale è riprodotta la cartografia della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela".

---

Puglia

Delib.G.R. 3-8-2007 n. 1366

Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione in Puglia della legge regionale n. 19/1997 e delle leggi istitutive delle aree naturali protette regionali.

Pubblicata nel B.U. Puglia 6 settembre 2007, n. 124.

### **Delib.G.R. 3 agosto 2007, n. 1366 <sup>(1)</sup>.**

#### **Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione in Puglia della *legge regionale n. 19/1997* e delle leggi istitutive delle aree naturali protette regionali.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 6 settembre 2007, n. 124.

---

L'Assessore all'Ecologia, prof. Michele Losappio, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'Ufficio Parchi e Riserve Naturali e confermata dal Dirigente del Settore Ecologia, riferisce:

- La *legge regionale 24 luglio 1997, n. 19*, all'art. 23, individua la Regione quale soggetto responsabile delle attività di vigilanza sugli Enti di gestione delle Aree Protette regionali, del coordinamento delle iniziative e delle attività regionali volte al riconoscimento del patrimonio naturale e ambientale ai fini della sua tutela e gestione; dell'individuazione delle aree da destinare a protezione, dell'assistenza tecnico-amministrativa agli organi di gestione delle aree naturali protette; della promozione regionale di iniziative di informazione, formazione ed educazione ambientale, della promozione di attività di tutela e di fruizione delle aree naturali protette per scopi scientifici, didattici e culturali; della promozione di attività produttive compatibili con l'ambiente naturale; della predisposizione di piani e programmi per l'accesso alle risorse finanziarie nazionali e comunitarie;

- Le predette funzioni amministrative sono svolte, all'interno dell'apparato regionale, dall'Ufficio Parchi e Riserve Naturali del Settore Ecologia;

- La Regione è, inoltre, il soggetto responsabile della gestione dei Siti della Rete Natura 2000;

- Rientra, pertanto, nelle competenze della Regione quella di definire gli obiettivi, le priorità e le azioni da attuare per la conservazione e la valorizzazione del sistema naturale regionale e di fornire i criteri e gli indirizzi ai quali si debbono attenere gli Enti di gestione delle Aree naturali Protette regionali e le Province, per le funzioni ad esse attribuite relativamente alle Aree protette ed ai siti della Rete Natura 2000 e nello svolgimento delle attività di gestione, di programmazione e di pianificazione di rispettiva competenza, nonché i criteri e gli indirizzi per il raccordo gestionale tra le Aree protette regionali, quella dei siti della Rete Natura 2000 e quella delle Aree protette statali, con particolare riferimento alla

pianificazione territoriale ed alla programmazione economica e sociale delle Aree naturali Protette nazionali ai sensi degli *articoli 12 e 14 della legge n. 394 del 1991*, ed ai programmi nazionali ed alle politiche di sistema di cui all'articolo 1-bis della medesima legge;

- Considerato che *l'art. 9, comma 5, della L.R. n. 19/1997* prevede che la Giunta Regionale debba adottare lo schema tipo dello Statuto degli Enti gestori di aree protette ed emanare direttive in merito;

- Considerato che i modelli di gestione amministrativa delle Aree Naturali Protette regionali già istituite sono molto diversificati tra loro e si distinguono in affidamenti definitivi c/o provvisori ad Enti Locali o ad associazioni di essi;

- Considerato, pertanto, che occorre chiarire quali sono le competenze e le funzioni di ciascun Ente di gestione in relazione alla tipologia di affidamento individuata;

- Visti gli *articoli 16 della L.R. 26 ottobre 2006, n. 30* e *14 della L.R. 27 ottobre 2006, n. 31*, ai sensi dei quali è espressamente previsto che "le competenze e funzioni degli enti di gestione provvisoria individuali per ciascuna Area protetta istituita o da istituirsi ai sensi della *L.R. n. 19/1997* sono individuale e disciplinate con atto di indirizzo elaborato dall'Ufficio Parchi della Regione Puglia approvato dalla Giunta regionale";

- Ritenuto che occorre procedere all'adozione di apposito Atto di Indirizzo, che contenga gli indirizzi gestionali generali e chiarisca le competenze e le funzioni dell'Ente di gestione provvisoria, nonché indicazioni su come impostare il programma di interventi per la prima applicazione delle Leggi istitutive delle singole Aree Protette;

- Ritenuto, inoltre, che occorre adottare lo statuto tipo dell'Ente di Gestione (come previsto dal comma 5 dell'*art. 9 della L.R. n. 19/1997*), nonché lo statuto tipo del consorzio di gestione provvisoria/definitiva qualora la gestione sia affidata agli Enti Locali in Consorzio tra loro;

- Ritenuto inoltre che, in adempimento a quanto previsto dall'*art. 15, comma 1, della L.R. n. 19/1997* occorre procedere all'istituzione ed alla regolamentazione dell'elenco degli idonei a svolgere l'attività di Direttore del Parco;

- Preso atto della delega alle Province ed ai Comuni, contenuta nell'*art. 2, comma 2, della L.R. 14 giugno 2007, n. 17*, in materia di "Valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza", a partire dal 1° luglio 2007 - anche in considerazione delle prevedibili difficoltà iniziali in questa prima fase di applicazione della norma, nonché del principio di carattere generale contenuto nei commi 3 e 2 degli *articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, in materia di pareri e valutazioni tecniche che debbano essere rilasciati o prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini - si ravvisa la necessità di eliminare nel terzo capoverso del punto 6.1 dell'"Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza (...)", approvato con *Delib.G.R. 14 marzo 2006, n. 304*, il seguente ultimo periodo: "in caso contrario la Valutazione di Incidenza si riterrà espletata con esito favorevole".

- Visto, altresì, *l'art. 3 della L.R. 4 giugno 2007, n. 17*.

## Copertura Finanziaria

Dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'*art. 4, comma 4, lettera a), della legge regionale n. 7/1997.*

L'Assessore all'Ecologia, sulla base di quanto riferito, propone alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento.

### La Giunta

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Ecologia, prof. Michele Losappio;
- Vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente dell'Ufficio Parchi e Riserve naturali e del Dirigente del Settore Ecologia;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

### Delibera

---

- 
- di approvare l'allegato "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione in Puglia della *legge regionale n. 19/1997* e delle leggi istitutive delle aree naturali protette regionali", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  - di eliminare nell'«Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza (...)», approvato con *Delib.G.R. 14 marzo 2006, n. 304*, nel terzo capoverso del punto 6.1 il seguente ultimo periodo: "in caso contrario la Valutazione di incidenza si riterrà espletata con esito favorevole".
  - di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e dell'allegato "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione in Puglia della *legge regionale n. 19/1997* e delle Leggi istitutive delle aree naturali protette regionali" sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web ufficiale: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it).
- 

Allegato

**Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione della *L.R. n. 19/1997* e delle leggi istitutive delle aree naturali protette regionali**

## 1. Premessa

Il presente documento costituisce Atto di indirizzo e coordinamento della Giunta regionale per l'attuazione delle attività previste dall'*art. 23 della L.R. n. 19/1997* e ribadite dall'*art. 16 della L.R. n. 30/2006*. In particolare, obiettivo del presente atto è quello di dare attuazione al Sistema Regionale per la Conservazione della Natura, costituito da:

- Aree Protette regionali, istituite ai sensi della *L.R. n. 19/1997*;
- Siti di Rete Natura 2000
- Aree protette nazionali, terrestri e marine
- Aree di collegamento ecologico funzionale.

### 1.1 Definizioni

#### *Aree protette regionali*

1. Le Aree protette regionali concorrono al perseguimento delle finalità generali individuate dalla *L.R. n. 19/1997* insieme alle finalità individuate da ciascuna legge istitutiva in relazione ai caratteri propri di ogni area e del relativo contesto territoriale con particolare riferimento alle seguenti:

a) conservazione delle specie animali e vegetali autoctone e degli habitat naturali e seminaturali con particolare riferimento a quelli rari o minacciati, mantenimento della diversità biologica, preservazione delle caratteristiche paesaggistiche presenti, valorizzazione delle specificità culturali, storiche ed antropologiche tradizionali;

b) ricerca scientifica in campo naturalistico multi e interdisciplinare, sperimentazione, educazione ambientale, formazione;

c) promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni residenti;

d) recupero, ripristino e riqualificazione degli ambienti naturali e degli assetti paesaggistici, storici e culturali degradati;

e) utilizzazione sostenibile delle risorse naturali anche attraverso il mantenimento e la valorizzazione di produzioni agricole e della pesca tipiche e di qualità;

f) valorizzazione dell'area a fini ricreativi e turistici compatibili.

2. L'atto istitutivo delle Aree protette definisce anche gli obiettivi gestionali, tenendo conto delle finalità istitutive dell'area.

#### *Rete Natura 2000*

1. La Rete natura 2000 è costituita dalle Zone di protezione speciale (ZPS) individuate ai sensi della *direttiva 79/409/CEE* e dai Siti di importanza comunitaria (SIC), individuati ai sensi della *direttiva 92/43/CEE*. Si considerano siti di Rete

Natura 2000 anche le Zone Speciali di Conservazione al momento della loro designazione.

### *Aree protette nazionali*

1. Concorrono alla definizione del Sistema regionale per la conservazione della natura i Parchi Nazionali, le Riserva Naturali dello Stato e le aree marine protette.
2. Tali aree pur essendo istituite e gestite da organismi designati dal Ministero dell'Ambiente, concorrono al più generale obiettivo della conservazione della biodiversità regionale e la loro presenza è determinante ai fini della individuazione dei corridoi ecologico funzionali.

### *Aree di collegamento ecologico funzionale*

1. La Regione riconosce l'importanza delle Aree di collegamento ecologico funzionale, come previste e disciplinate dall'*art. 2, comma 1, lettera p), del D.P.R. n. 357/1997* e successive modifiche ed integrazioni, per la tutela e la conservazione di flora e fauna.
  2. Le Province provvedono all'individuazione delle Aree di collegamento ecologico funzionale nell'ambito delle previsioni della pianificazione paesistica secondo gli indirizzi ed i criteri stabiliti dalle direttive regionali. Le Aree di collegamento ecologico che riguardano il territorio di più Province contermini sono individuate d'intesa tra le Province territorialmente interessate.
  3. I Comuni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di pianificazione del territorio possono altresì individuare ulteriori aree di collegamento ecologico funzionale qualora le stesse siano circoscritte all'interno del proprio territorio comunale.
  4. Le modalità di salvaguardia delle Aree di collegamento ecologico funzionale sono disciplinate dagli strumenti generali di pianificazione territoriale ed urbanistica delle Province e dei Comuni. Le Aree di collegamento ecologico funzionale che riguardano il territorio di più Province contermini sono disciplinate in base a forme tra loro coordinate.
- 

## **2. Indirizzi gestionali generali**

### *Obiettivi*

Gli Obiettivi generali sono definiti dalla *L. n. 394/1991* e dalla *L.R. n. 19/1997* oltre che dalle leggi istitutive delle singole AP. Coerentemente con essi la gestione di ciascuna Area Protetta è finalizzata a promuovere, realizzare e consolidare il Sistema regionale di Conservazione della Natura.

### *Raccordo con la Rete Natura 2000*

La gran parte delle aree protette regionali sono sovrapposte in tutto o in parte a siti della Rete Natura 2000 che necessitano di apposite forme di tutela sancite dalla *direttiva 79/409/CEE* e dalla *direttiva 92/43/CEE*. Le attività di gestione e pianificazione delle Aree Protette regionali dovranno coordinarsi con gli obiettivi di conservazione della Rete Natura 2000.

### *Individuazione priorità gestionali*

In relazione alle peculiarità del territorio, la legge istitutiva di ciascuna area naturale protetta individua specifiche esigenze di salvaguardia e valorizzazione, verso cui deve essere indirizzata la gestione.

Per una più proficua gestione ogni area naturale protetta si dovrà dotare in tempi brevi degli strumenti di attuazione previsti dagli *articoli 20, 21 e 22 della L.R. n. 19/1997*.

In assenza degli strumenti di pianificazione di cui al punto precedente, dovranno essere individuate, in coerenza con gli obiettivi specifici dell'area, delle priorità gestionali, a partire dalla costruzione di un quadro conoscitivo aggiornato e della individuazione di opportune strategie di intervento.

Pertanto le azioni individuate saranno:

- > conoscenza ed eventuale monitoraggio dello stato di conservazione di habitat e specie;
- > promozione e valorizzazione del territorio nel complesso delle sue risorse naturali, storico-artistiche, archeologiche, architettoniche e paesaggistiche;
- > individuazione e realizzazione di azioni di conservazione, riqualificazione e ripristino degli elementi naturali e paesaggistici e degli habitat naturali presenti;
- > analisi delle attività produttive e delle azioni antropiche presenti nell'area, dei principali attori sociali e valutazione degli eventuali elementi di pressione sullo stato dell'ambiente;
- > incentivazione e/o riconversione di attività produttive esistenti verso condizioni di maggiore compatibilità con gli obiettivi di tutela dell'area;
- > attività di educazione Ambientale: informazione e divulgazione in merito al valore e alle opportunità offerte dall'Area;
- > azioni di valorizzazione dell'area naturale protetta nel suo complesso, intesa come parte di un più vasto sistema regionale.

---

### **3. Competenze amministrative**

#### *Adempimenti amministrativi dell'Ente Gestore*

Il procedimento per il rilascio del nulla osta alla realizzazione degli interventi da effettuarsi nelle Aree Naturali Protette regionali è di competenza dell'Ente di gestione dell'Area o in sua mancanza dell'Ente di gestione provvisoria

Nell'ambito della propria attività di vigilanza l'Ufficio Parchi e R. N. della Regione Puglia esercita il controllo sull'andamento delle richieste di nulla osta e degli atti di assenso/diniego, comunque denominati, aventi natura provvedimento, di competenza dei soggetti gestori delle Aree Protette Regionali. A tal fine tutti gli atti sopra citati dovranno essere inviati da parte dell'Ente di Gestione all'Ufficio Parchi e R. N. della Regione Puglia entro 60 gg, come previsto dall'*art. 3 della L.R. n. 17/2007* (Burp 18 giugno 2007, n. 87).

Ogni Ente di Gestione delle Aree Naturali Protette istituite ai sensi della *L.R. n. 19/1997* dovrà predisporre, annualmente, al fine di consentire l'esercizio della vigilanza amministrativa da parte dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali della Regione Puglia, un rapporto riguardante lo stato della gestione dell'area naturale protetta. Tale relazione potrà così articolarsi:

- priorità di intervento individuate dall'ente di gestione;
- azioni attuate per la conservazione del patrimonio naturale e analisi degli effetti prodotti;
- interventi attuati per la valorizzazione territoriale e l'armonizzazione delle attività produttive con le esigenze di tutela del patrimonio naturale;
- situazione riguardante la richiesta di nulla-osta con una analisi delle principali tendenze di trasformazione territoriale;
- organizzazione delle funzioni di vigilanza sull'area;
- azioni di comunicazione e di informazione rivolte alla comunità locale e ai visitatori;
- individuazione di eventuali aree contigue;
- ricognizione delle pressioni ambientali esercitate nelle aree limitrofe all'area naturale protetta;
- programma di interventi e relativo preventivo dei fabbisogni finanziari, distinto tra spese di gestione e spese di investimento (al fine di prevedere eventuali stanziamenti di bilancio).

### *Competenze della Regione*

La Regione:

- a) contribuisce agli oneri gestionali delle Aree Naturali Protette Regionali sulla base di specifici programmi di gestione delle stesse;
- b) approva gli strumenti attuativi dell'area protetta (*articoli 20, 21, 22, L.R. n. 19/1997*): Piano Territoriale, Regolamento e Piano Pluriennale Economico e Sociale;
- c) attraverso l'Ufficio Parchi e Riserve Naturali, esercita la vigilanza amministrativa, secondo le attribuzioni definite dall'*art. 23 della L.R. n. 19/1997*;
- d) provvede alla progettazione, promozione e realizzazione di azioni di sistema, rivolte cioè all'intero Sistema Conservazione per la Natura o a gruppi di aree

naturali dello stesso che condividono una stessa tipologia di gestione, una stessa area geografica o un analogo tematismo.

Le azioni di sistema sono finalizzate a:

- elaborare indirizzi di gestione e realizzare coordinamento nella gestione delle aree;
- fornire supporto tecnico amministrativo agli Enti di Gestione;
- favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze e buone prassi tra le diverse aree del Sistema Regionale per la Conservazione della Natura, sul piano della gestione, della programmazione socio-economica, della comunicazione e informazione, della pianificazione;
- realizzare, in un ottica di utilizzo razionale delle risorse umane e finanziarie, azioni congiunte di conservazione del patrimonio naturale e territoriale delle diverse aree naturali pugliesi;
- realizzare iniziative congiunte di promozione e valorizzazione delle aree naturali e dei loro prodotti, con particolare riferimento a forme di turismo sostenibile e alle produzioni agricole e artigianali;
- favorire azioni coordinate tese all'introduzione e la diffusione di tecnologie a basso impatto ambientale per lo sviluppo, la riconversione e l'introduzione di attività produttive.

Sono strumenti finanziari utili per la realizzazione degli interventi delle aree naturali protette i Fondi strutturali (POR 2007-2013) il Piano Triennale Ambiente (attraverso il coordinamento con le Province), il Piano di Sviluppo Rurale.

---

---

#### **4. Conferenza di programmazione del sistema regionale per la conservazione della natura**

Ai fini di una migliore programmazione degli interventi ed in applicazione del principio della sussidiarietà, la Regione, annualmente, convoca una Conferenza Regionale del Sistema regionale per la Conservazione della Natura (di seguito definita solo Conferenza).

Sono soggetti della Conferenza: la Regione Puglia, le Amministrazioni Provinciali, gli enti gestori delle aree naturali protette. Volta per volta potranno essere chiamati a partecipare alla conferenza esperti e rappresentanti di istituzioni ed enti aventi specifica competenza nella tutela e conservazione del patrimonio naturale. Fine della Conferenza è verificare e individuare annualmente:

- lo stato del Sistema di Conservazione della Natura e le iniziative prodotte nell'anno precedente;
- la individuazione delle aree maggiormente sensibili sotto il profilo naturalistico-ambientale;
- la individuazione delle aree di collegamento ecologico;

- gli indirizzi e gli obiettivi operativi per il Sistema natura;
  - la forme di sinergia e cooperazione da attuare tra gli Enti di Gestione;
  - gli interventi necessari per la promozione, informazione e divulgazione del Sistema di Conservazione della Natura;
  - le forme e fonti di finanziamento degli interventi a livello regionale, nonché nazionale e comunitario.
- 

## **5. Indirizzi per l'avvio delle attività dell'ente di gestione**

Tenuto conto degli indirizzi gestionali di cui al precedente art. 1 e delle specifiche priorità individuate nelle singole leggi istitutive ed eventualmente integrate dall'Ente di Gestione dell'Area Naturale Protetta, quest'ultimo deve:

- > Definire e istituire la specifica struttura tecnica e amministrativa;
- > Definire i modi con i quali deve essere garantita l'informazione e comunicazione, con particolare riferimento alla norme di salvaguardia vigenti, alle procedure autorizzative degli interventi, alla costituzione dei centri visita e degli sportelli informativi;
- > Definire le risorse umane e strumentali per garantire la vigilanza del territorio protetto (sul piano nazionale usualmente il rapporto è di una unità uomo per 1000 ettari);
- > Provvedere alla tabulazione perimetrale dell'Area; è auspicabile in tal senso una adeguata informazione sui principali divieti vigenti sull'area;
- > Avviare la redazione degli strumenti attuativi dell'area naturale protetta.

### **5.1 Gestione provvisoria (competenze e funzioni)**

L'Ente di Gestione provvisorio di un'area naturale protetta, sostituisce in tutte le sue funzioni l'Ente di Gestione definitivo in relazione alle attribuzioni definite dalla legge istitutiva ivi comprese quelle di redazione degli strumenti di attuazione (*articoli 20, 21 e 22 della L.R. n. 19/1997*). L'organizzazione e l'attività dell'Ente di Gestione Provvisoria devono altresì essere coerenti con il presente atto di indirizzo.

---

## **6. Disciplina delle strutture amministrative e del procedimento di pianificazione e programmazione**

Nel disposto della *L.R. n. 19/1997*, si disegna un Ente gestore dell'area, di diritto

pubblico, a prevalente partecipazione degli Enti Locali interessati, istituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.

L'attività dell'Ente va disciplinata da apposito Statuto sulla base di uno schema tipo da adottarsi cura della Giunta regionale.

Organi dell'Ente Gestore devono essere il Presidente, il Consiglio Direttivo, la Giunta Esecutiva, il Collegio dei revisori dei conti, la Comunità del Parco. Ciascun organo ha competenze specifiche individuate nella *L.R. n. 19/1997*.

In tal caso l'Ente gestore ha propria personalità giuridica ed autonomia amministrativa e finanziaria rispetto agli Enti Locali da cui è partecipato.

Deve precisarsi, però, che tale formula, alla luce delle scelte operate per la gestione delle singole Aree Protette, non è utilizzabile in ogni caso.

### **6.1 Aree affidate in gestione ad un solo Ente Pubblico**

Talvolta la gestione è stata affidata in via definitiva o provvisoria ai Comuni o alle Province, che la svolgono individuando una struttura autonoma nell'ambito della propria Amministrazione. Pertanto nel rispetto delle singole leggi istitutive, che prevedono l'individuazione di una struttura operativa nell'ambito dell'Amministrazione, questa deve essere costituita da un Ufficio del Parco appositamente costituito, che deve presentare le seguenti caratteristiche:

- dirigente responsabile con titolarità di specifico centro di costo;
- destinazione di almeno una unità di personale con competenze idonee nella gestione dell'Area;
- destinazione di due capitoli di bilancio, uno in entrata ed uno in uscita, per la gestione delle risorse da destinare alla gestione dell'Area Protetta.

In luogo del Consiglio Direttivo di cui all'*art. 11 della L.R. n. 19/1997*, in qualità di organo deliberante, le decisioni di sua competenza, devono essere assunte dal Consiglio Comunale/Provinciale. Si osservano le norme di cui all'*art. 11 della L.R. n. 19/1997*.

Le funzioni della Giunta Esecutiva di cui all'*art. 12 della L.R. n. 19/1997* sono svolte dalla Giunta Comunale/Provinciale. Si applica l'*art. 12 della L.R. n. 19/1997*.

Nei casi di gestione comunale/provinciale le funzioni di rappresentanza legale saranno svolte dal Sindaco o dal Presidente della Provincia.

Con apposito regolamento da adottarsi a cura del Consiglio Comunale/Provinciale, verranno definite le competenze e le modalità operative dell'organo deliberante, nonché della Giunta Comunale/Provinciale con funzioni di Giunta Esecutiva e della Consulta del Parco.

Potrà inoltre essere costituita la Comunità del Parco per le finalità e con le funzioni di cui all'*art. 14 della L.R. n. 19/1997* e potrà essere nominato un Direttore del Parco secondo i requisiti di seguito stabiliti, come disciplinato dall'*art. 15 della L.R. n. 19/1997*.

Le disposizioni sopra dette si applicano altresì ai casi nei quali il Comune o la Provincia sono individuati quali soggetti gestori in via provvisoria.

## Consulta del Parco

È necessario che, come previsto dalla *L.R. n. 19/1997* e dalla *L. n. 394/1991* sia garantita una ampia partecipazione delle rappresentanze della comunità locale, attraverso suoi rappresentanti, alla gestione dell'area naturale protetta.

A tal fine si suggerisce l'istituzione della Consulta dell'area naturale protetta composta (a titolo esemplificativo) da rappresentanti delle associazioni ambientaliste e delle proloco, degli operatori economici presenti sul territorio, delle organizzazioni sindacali più rappresentative, dell'A.P.T. territorialmente competente, dei Centri di Educazione Ambientale e dei Centri Visita insistenti sul territorio, del mondo della ricerca e dell'istruzione.

La Consulta ha funzioni propositive e consultive ed è nominata dal rappresentante legale dell'area naturale protetta sulla base delle candidature avanzate dalle specifiche realtà territoriali.

La Consulta esprime parere consultivo sui seguenti argomenti:

- proposte di modifica o integrazione dello Statuto;
- strumenti di attuazione dell'area naturale protetta (Pianificazione, Regolamento, Programma di Sviluppo Socio-Economico);
- bilancio dell'ente;
- stipula di convenzioni, accordi di programma e altre forme di cooperazione con soggetti pubblici o privati operanti nel territorio del Parco.

## 6.2 Aree affidate in gestione a più Enti Pubblici

Per le Aree in cui la gestione, provvisoria o definitiva, sia affidata a più Enti Pubblici congiuntamente, essi devono stipulare apposita convenzione o consorziarsi al fine di costituire un Ente di Diritto Pubblico, da essi partecipato, ricalcando ove possibile la struttura indicata dagli art. 9 e seguenti della *L.R. n. 19/1997* sulla base di uno statuto redatto in conformità allo statuto-tipo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Gli atti di Pianificazione, salvo quanto sopra specificato per i soggetti titolari della sola gestione provvisoria dovranno, in ogni caso, essere adottati secondo i criteri e le procedure di cui alla *L.R. n. 19/1997*.

## 6.3. Coordinamento degli strumenti di Pianificazione

Gli strumenti di Pianificazione dell'Area Protetta hanno valore di pianificazione settoriale e le loro norme prevalgono su quelle contenute nei Piani Urbanistici Generali: costituendo strumento di pianificazione tematico-settoriale del territorio, essi sostanzialmente produrranno effetti integrativi-sostitutivi sulle norme e previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e dovranno essere recepiti dai Comuni nell'ambito degli strumenti urbanistici vigenti. Anche in assenza di tale recepimento il Piano territoriale dell'Area Protetta costituirà strumento sovraordinato.

Il Piano Territoriale dell'Area Protetta dovrà tenere conto delle prescrizioni dei Piani territoriali di coordinamento provinciali laddove già adottati e dovrà ad esso coordinarsi ferma restando la necessaria prevalenza dell'interesse alla tutela ed alla valorizzazione dell'Area medesima.

Laddove fossero già stati adottati i Piani di gestione dei Siti della rete natura 2000 eventualmente insistenti nell'Area, redatti secondo le indicazioni di cui al *D.M. 3 settembre 2002*, le disposizioni degli stessi dovranno essere recepite nel Piano Territoriale dell'Area Protetta. Ove invece i predetti Piani di gestione non fossero ancora stati approvati, il Piano Territoriale dell'Area Protetta dovrà prevedere al suo interno specifiche norme di tutela per i Siti Nete Natura 2000.

---

---

## **7. Allegati**

Allegato 1 - Schema-tipo di Statuto da adottarsi per l'istituzione dell'Ente gestore delle Aree Protette.

Allegato 2 - Statuto tipo da adottarsi in caso di affidamento della gestione dell'Area Protetta ad un Consorzio costituito da più comuni e/o dalle Province.

Allegato 3 - Schema di Bando per l'iscrizione all'elenco degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore del Parco.

---

---

## **Allegato 1**

### **Statuto dell'ente di gestione del parco naturale regionale**

"....."

### **Statuto**

---

---

## **TITOLO I**

### **Disposizioni generali**

#### **Articolo 1**

*Denominazione, Enti partecipanti, sede e logo.*

1. In applicazione dell'art. ...., della legge regionale....., n.....

(pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n..... del.....), istitutiva del Parco Naturale Regionale ".....", con atto separato del ....., è costituito l'Ente di gestione, dotato di propria personalità giuridica, denominato "Ente Parco .....", al quale partecipano, ciascuno con uguale quota (o con diversa quota da definirsi), i Comuni di ..... e la Provincia di.....

2. L'Ente Parco ha sede nel Comune di.....

3. Con deliberazione del Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 5, lettera a), da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, può essere disposto il trasferimento della sede, purché sempre in uno dei Comuni in cui ricade il perimetro del parco.

4. Il Consiglio Direttivo può deliberare di dislocare sul territorio del Parco presso i Comuni partecipanti una o più sedi operative secondarie in rapporto alle esigenze di servizio.

5. Ai sensi dell'*art. 2, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394*, l'Ente Parco ha l'esercizio del diritto all'uso esclusivo del nome e del logo del Parco.

6. All'Ente di cui al precedente comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali).

## **Articolo 2**

### *Scopo, finalità e funzioni dell'Ente Parco.*

1. L'Ente Parco ha lo scopo di gestire, in via provvisoria/definitiva, il Parco Naturale Regionale "....." sino all'effettiva costituzione dell'Ente di gestione delle Aree Protette della provincia di ....., istituito ai sensi dell'art. .... della legge regionale ....., n. ...., (solo per i casi di gestione provvisoria) perseguendo le finalità di cui alla *legge regionale n. 19/1997* e n. ...., ed, in particolare, le finalità indicate all'art. ...., comma 1, della L.R. n. ....

2. L'Ente garantisce la corretta gestione del Parco, nel rispetto dei principi di semplificazione e snellimento delle procedure amministrative, in un costante rapporto di coinvolgimento e partecipazione delle comunità locali interessate e di interazione con i soggetti portatori di interessi operanti nell'area del Parco.

3. L'Ente Parco svolge le funzioni previste dall'art. .... della L.R. n. .... e dai titoli III e IV della *L.R. n. 19/1997* e successive modifiche e integrazioni, con particolare riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell'ambiente, di uso culturale, turistico e ricreativo, di tutela del patrimonio storico, di sviluppo delle attività agricole, agrituristiche, silvicole e delle altre attività tradizionali idonee a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti in forme compatibili con l'ambiente.

**Articolo 3**  
*Durata dell'Ente Parco.*

La durata dell'Ente è a tempo indeterminato.

---

**Articolo 4**  
*Fonti di finanziamento dell'Ente Parco.*

1. Costituiscono entrate per le spese correnti dell'Ente:

a) contributi ordinari degli Enti partecipanti nella misura determinata al successivo comma 2;

b) contributo ordinario della Regione Puglia come annualmente previsto, nonché eventuali contributi straordinari per specifici progetti approvati dalla Regione stessa;

c) contributi dello Stato, della Unione Europea e di altre istituzioni;

d) entrate proprie anche derivanti dalla gestione di servizi, risparmi ed economie nella gestione degli esercizi precedenti, sanzioni amministrative;

e) contributi di liberalità, sponsorizzazioni, contributi di privati o enti pubblici a qualsiasi titolo;

f) lasciti e donazioni.

2. La quota ordinaria di partecipazione alle spese correnti per ciascuno degli Enti consorziati è determinata, su base annua, in complessivi €. ...,00 (Euro .../00).

3. Costituiscono entrate in conto capitale:

a) contributi della Regione Puglia, dello Stato, dell'Unione Europea;

b) contributi mirati degli Enti consorziati;

c) mutui;

d) proventi da gestione di beni e servizi;

e) economie sugli investimenti regolarmente eseguiti o collaudati;

f) contributi di liberalità, sponsorizzazioni, contributi di privati o enti pubblici;

g) lasciti e donazioni.

---

**TITOLO II**

## **Ordinamento**

### **Articolo 5**

#### *Organi dell'Ente Parco.*

1. Sono organi dell'Ente per la gestione del Parco:

- a) il Consiglio direttivo;
  - b) la Giunta esecutiva;
  - c) il Presidente;
  - d) il Collegio dei revisori dei conti;
  - e) la Comunità del parco.
- 
- 

### **Articolo 6**

#### *Composizione del Consiglio Direttivo.*

1. Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a) il Presidente;
- b) un minimo di tre a un massimo di cinque rappresentanti della Comunità del parco, con voto limitato uno;
- c) un rappresentante della città metropolitana il cui territorio eventualmente ricada, in tutto o in parte, nel perimetro del Parco;
- d) un rappresentante della Comunità montana il cui territorio eventualmente ricada, in tutto o in parte, nel perimetro del Parco;
- e) tre rappresentanti del Consiglio regionale che abbiano comprovata competenza in materia di conservazione dell'ambiente e pianificazione territoriale;
- f) due rappresentanti del Consiglio provinciale competente per territorio;
- g) due rappresentanti nominati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
- h) due rappresentanti nominati dalle associazioni protezionistiche legalmente riconosciute dal Ministero dell'ambiente e operanti sul territorio regionale.

2. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell'ente ed elegge nel suo seno il vice Presidente

3. Il Consiglio direttivo viene nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e i componenti non possono essere riconfermati. Analoga procedura si applica in caso di dimissioni di singoli componenti.

4. I rappresentanti degli enti territoriali e locali non possono ricoprire alcun incarico amministrativo.
  5. I membri del Consiglio direttivo nominati in rappresentanza degli enti territoriali e locali devono essere scelti tra persone che non facciano parte dei Consigli degli enti medesimi e che abbiano specifiche competenze in materia di tutela ambientale e di pianificazione territoriale.
  6. In sede di deliberazione, tutti i rappresentanti degli Enti partecipanti esprimono un voto ciascuno.
  7. Per la prima riunione, ai soli fini dell'insediamento, il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente della Provincia di....., entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente Statuto.
  8. Nella prima riunione, tra i suoi componenti il Consiglio Direttivo elegge il suo Presidente, che è anche Presidente del Parco e legale rappresentante dell'Ente, ed il vice-presidente.
  9. In assenza del Presidente e del vice-presidente, le funzioni vicarie di presidenza dell'assemblea sono esercitate dal componente più anziano di età presente.
- 
- 

## **Articolo 7**

### *Attribuzioni del Consiglio Direttivo.*

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell'Ente Parco.
2. Con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sono approvati dal Consiglio Direttivo i seguenti atti fondamentali:
  - a) elezione e revoca del suo Presidente;
  - b) elezione e revoca dei componenti della Giunta esecutiva;
  - c) approvazione delle proposte di modifica e integrazione del presente Statuto, approvato ai sensi del comma 1 del successivo art. 24;
  - d) adozione della proposta del Piano Territoriale del Parco e del Piano pluriennale economico e sociale, nonché del Regolamento del Parco, da sottoporre all'approvazione definitiva da parte del Consiglio Regionale ai sensi degli *articoli 20, 21 e 22 della L.R. n. 19/1997*;
  - e) proposta e approvazione della misura dei contributi finanziari erogati da parte degli Enti partecipanti;
  - f) approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo di ciascun esercizio annuale;
  - g) approvazione del logo del Parco.

3. Con il voto favorevole della maggioranza relativa dei presenti, sono approvati dal Consiglio Direttivo i seguenti atti:

a) scelta delle procedure per la nomina del Direttore del Parco sulla base di quanto disciplinato dal successivo art. 16;

b) nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

c) approvazione della partecipazione dell'Ente Parco in altri enti e/o associazioni operanti in settori di attività attinenti alle proprie finalità;

d) approvazione di convenzioni, accordi di programma o eventuali altre forme di cooperazione previste dalla legge, con soggetti pubblici e/o privati operanti nell'ambito del Parco;

e) approvazione dei compensi e del rimborso spese in favore dei membri della Giunta esecutiva nel rispetto della normativa vigente in materia;

f) approvazione delle indennità da corrispondere al Presidente e al Direttore del Parco ed ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

g) approvazione delle proposte di acquisto e vendita di immobili, relative permuta, appalti e concessioni che non siano stati previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Direttivo o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta esecutiva, del Direttore o di altri funzionari.

4. Il Consiglio Direttivo può dotarsi di un proprio regolamento interno da adottarsi con la maggioranza di cui al precedente comma 2.

---

## **Articolo 8**

### *Funzionamento del Consiglio Direttivo.*

1. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal suo Presidente, che ne formula l'ordine del giorno.

2. In caso di malattia, assenza o altro impedimento sia del Presidente che del vice-presidente, il Consiglio può essere convocata dal componente più anziano di età.

3. In via ordinaria, il Consiglio si riunisce due volte l'anno: entro il 31 ottobre per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno successivo ed entro il 30 giugno per l'approvazione del Conto Consuntivo dell'anno precedente.

4. In via straordinaria, il Consiglio può riunirsi su iniziativa del suo Presidente o del Presidente del Parco oppure su richiesta, scritta e motivata, da parte dei rappresentanti di almeno un terzo degli Enti consorziati.

5. Le convocazioni, con l'indicazione dell'ordine del giorno, sono disposte per iscritto dal Presidente con un preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data stabilita.

6. In caso di motivata urgenza, la convocazione può essere trasmessa con un preavviso di almeno cinque giorni.
  7. Gli atti e i documenti relativi all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria dell'Ente e messi a disposizione dei componenti del Consiglio Direttivo.
  8. L'assemblea è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei rappresentanti degli Enti consorziati.
  9. Le sedute, eccettuati i casi previsti dalla legge, sono pubbliche.
- 
- 

### **Articolo 9**

#### *Composizione della Giunta esecutiva.*

1. La Giunta esecutiva è composta dal Presidente del Parco e da quattro esperti, del pari, eletti dal Consiglio Direttivo, uno per ciascuna delle seguenti aree disciplinari sulla base di comprovata esperienza nel settore disciplinare: naturalistico; urbanistico e paesaggistico-ambientale; giuridico-amministrativo ed economico-finanziario.
  2. I membri della Giunta durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
  3. Alle sedute della Giunta partecipa, di diritto, con voto consultivo il Direttore del Parco.
- 
- 

### **Articolo 10**

#### *Attribuzioni della Giunta esecutiva.*

1. La Giunta esecutiva attua gli indirizzi generali del Consiglio Direttivo, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti della stessa, provvede a quanto occorre per l'amministrazione dell'Ente e per il conseguimento delle sue finalità.
2. Spettano alla Giunta tutti i compiti non espressamente attribuiti ad altri organi dell'Ente.
3. Sono, in particolare, di competenza della Giunta:
  - a) la predisposizione della proposta del Piano Territoriale e del Piano pluriennale economico e sociale; la proposta del Regolamento del Parco e la proposta del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo di ciascun esercizio;
  - b) la definizione dell'ordinamento degli uffici del Parco, anche mediante l'emanazione di un apposito Regolamento di Organizzazione, ivi compresa l'approvazione della disciplina della dotazione organica dell'Ente e le relative variazioni;

c) la eventuale nomina di commissioni tecnico-consultive, il conferimento di incarichi professionali e la determinazione dei relativi compensi;

d) la ratifica dei provvedimenti adottati in caso di necessità ed urgenza dal Presidente del Parco a norma del successivo art. 12, comma 3, lettera f);

e) l'istruttoria tecnica per il rilascio dei pareri obbligatori, delle autorizzazioni e dei nulla-osta di competenza dell'Ente Parco previsti da norme di legge o di regolamento, da rilasciarsi a cura del Presidente del Parco a norma del successivo art. 12, comma 3, lettera g);

f) la definizione dei contenuti dei contratti, dei capitolati e delle concessioni fino ad un importo massimo stabilito nel bilancio di previsione.

4. Tutte le deliberazioni della Giunta esecutiva concernenti l'assunzione di finanziamenti a breve, medio o lungo termine, i contratti e gli altri atti vincolanti il bilancio devono essere comunicate entro quindici giorni dalla loro adozione nel testo integrale agli Enti che fanno parte dell'Ente, che a loro volta le renderanno pubbliche mediante affissione nei rispettivi Albi pretori, ai sensi delle disposizioni vigenti, come previsto dal successivo articolo 21.

---

## **Articolo 11**

### *Funzionamento della Giunta esecutiva.*

1. La Giunta esecutiva è presieduta dal Presidente del Parco.
  2. Essa si riunisce su iniziativa del Presidente del Parco o su richiesta scritta di almeno due dei suoi componenti o del Direttore del Parco.
  3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, presiede la riunione il componente più anziano di età.
  4. Le convocazioni sono disposte dal Presidente con comunicazione da recapitarsi, anche con mezzi telematici, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione può essere recapitata con le stesse modalità di cui sopra, almeno ventiquattrore prima, motivando l'urgenza.
  5. Le adunanze sono valide con l'intervento di almeno tre componenti.
  6. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.
- 

## **Articolo 12**

### *Presidente.*

1. Il Presidente del Parco, viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Ente Parco e dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio.

2. La carica di Presidente è incompatibile con quella di parlamentare, presidente, assessore o consigliere regionale, assessore o consigliere provinciale, di presidente, assessore o consigliere di Comunità montana, sindaco, assessore o consigliere comunale.

3. Il Presidente del Parco:

a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta esecutiva e ne firma i processi verbali;

b) nomina il Direttore del Parco;

c) nomina la Consulta del Parco di cui al successivo art. 20;

d) vigila sull'operato del Direttore e impartisce le direttive per assicurare il buon funzionamento dell'Ente;

e) vigila sull'attuazione delle deliberazioni della Giunta esecutiva;

f) adotta, in caso di necessità e di urgenza e sotto la sua responsabilità provvedimenti di competenza della Giunta esecutiva, da sottoporre a ratifica della stessa nella sua prima adunanza successiva da tenersi comunque entro trenta giorni dalla data di adozione dei provvedimenti;

g) rilascia, previa istruttoria tecnica da parte della Giunta esecutiva, i pareri obbligatori, le autorizzazioni ed i nulla-osta di competenza dell'Ente Parco previsti da norme di legge o di regolamento.

---

### **Articolo 13**

#### *Collegio dei Revisori dei Conti.*

1. La composizione e la durata del Collegio dei Revisori dei Conti, le competenze, il funzionamento ed i compensi spettanti ai Revisori sono disciplinati dagli *articoli 234 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000* e successive modifiche e integrazioni, in quanto applicabili.

---

### **Articolo 14**

#### *Comunità del Parco.*

1. La Comunità del Parco è composta dal Presidente della Provincia, dal Sindaco della città metropolitana, ove presente, dai Sindaci dei Comuni e dal Presidente della Comunità montana/isolana, ove presente.

2. La Comunità è organo consultivo e propositivo dell'Ente. Il suo parere è obbligatorio su:

- a. regolamento del Parco;
  - b. piano del Parco;
  - c. bilancio e conto consuntivo;
  - d. altre questioni a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo.
3. La Comunità elabora e approva, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale e vigila sulla sua attuazione.
4. La Comunità adotta un proprio regolamento di funzionamento.
- 
- 

### **Articolo 15**

#### *Direttore del Parco - Attribuzioni e competenze.*

1. Al Direttore del Parco compete la responsabilità gestionale dell'Ente.
2. In particolare, il Direttore:
  - a) partecipa alle sedute della Giunta esecutiva con funzioni tecnico-consultive;
  - b) assicura l'esecuzione dei piani attuativi di settore predisposti dall'Ente;
  - c) esegue le deliberazioni della Giunta esecutiva;
  - d) formula proposte alla Giunta esecutiva nelle materie di cui all'articolo 10;
  - e) predispone lo schema di Piani e Programmi, nonché del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo annuale e del conto consuntivo;
  - f) propone alla Giunta esecutiva i provvedimenti di sua competenza volti a migliorare l'efficienza e la funzionalità dell'Ente di gestione del Parco.
3. Il Direttore non può esercitare nessun altro impiego, né può accettare incarichi, anche temporanei, di carattere professionale estranei all'Ente senza autorizzazione della Giunta esecutiva.
4. Spetta, inoltre, al Direttore:
  - a) dirigere il personale dell'Ente;
  - b) adottare, nell'ambito delle direttive impartite dal Presidente del Parco, i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei servizi dell'Ente e per il loro organico sviluppo;
  - c) presiedere alle gare ad evidenza pubblica;
  - d) stipulare i contratti;
  - e) provvedere agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento dell'Ente nei casi ed entro i limiti previsti dall'apposito regolamento;

f) controfirmare gli ordinativi di incasso e di pagamento;

g) provvedere alla formazione della corrispondenza e di tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente;

h) provvedere al regolare invio dei verbali delle deliberazioni della Giunta esecutiva per gli effetti di cui al successivo art. 21.

Al Direttore competono le funzioni di cui all'*art. 97, commi 2 e 4, lettere a e b del D.Lgs. n. 267/2000* in quanto applicabili.

---

---

## **Articolo 16**

### *Nomina del Direttore del Parco.*

1. Il Direttore è nominato dal Presidente del Parco, a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami per la qualifica dirigenziale, ovvero con contratto di diritto privato stipulato, per non più di cinque anni, con soggetti iscritti in un elenco di idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di Aree Protette, istituito e disciplinato con deliberazione di Giunta regionale.

2. In assenza del predetto elenco, il Direttore viene nominato, per non oltre due anni, previa selezione tra i soggetti in possesso di specifici e documentati requisiti attestanti qualificata attività scientifica o professionale in campo naturalistico-ambientale ovvero di direzione tecnica e amministrativa di enti o strutture pubbliche, con esperienza almeno quinquennale, anche non continuativa, in conformità con quanto stabilito dall'*art. 15, comma 1, della L.R. n. 19/1997*.

---

---

## **TITOLO III**

### **Organizzazione**

#### **Articolo 17**

##### *Uffici e personale.*

1. L'Ente Parco è dotato di propri uffici tecnici e amministrativi, la cui articolazione è disciplinata da apposito regolamento organico.

2. L'Ente Parco può inoltre avvalersi di personale comandato o incaricato presso i propri uffici della Provincia, dei Comuni e da altri enti della Pubblica Amministrazione Locale.

---

**Articolo 18***Adempimenti preliminari al bilancio di previsione.*

1. All'Ente Parco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al *D.Lgs. n. 267/2000* in materia di documentazione ed adempimenti contabili.
  2. Lo schema di bilancio preventivo e di riparto delle spese, comprese quelle relative ad interventi di carattere straordinario previsti nell'esercizio, sarà trasmesso agli Enti partecipanti unitamente ad una relazione sull'andamento della gestione, almeno quaranta giorni prima di quello fissato dalla legge per l'approvazione dei bilanci preventivi comunali e provinciali.
  3. Gli Enti partecipanti provvederanno ad iscrivere la spesa a proprio carico nei rispettivi progetti di bilancio.
- 
- 

**TITOLO IV****Partecipazione****Articolo 19***Partecipazione di Enti e Associazioni.*

1. Gli Organi di gestione del Parco assicurano la più ampia informazione e pubblicità sui programmi e sulle attività istituzionali del Parco.
  2. La Giunta esecutiva, nei limiti delle proprie competenze, può stabilire forme di collaborazione con associazioni ambientaliste e di volontariato per la realizzazione di singole iniziative di difesa, gestione e sviluppo del Parco, con particolare riferimento alla gestione delle aree naturali e ricreative ed alle attività di informazione ed educazione ambientale, nonché di vigilanza.
- 
- 

**Articolo 20***Consulta del Parco (la sua istituzione non ha carattere obbligatorio).*

1. La Consulta del Parco è composta da:
  - a) quattro rappresentanti delle associazioni ambientaliste operanti sul territorio;
  - b) cinque rappresentanti degli operatori economici presenti sul territorio (uno per il settore turistico; uno per il settore agricolo; uno per il settore dell'artigianato e del commercio; uno per il settore della pesca ed uno per il settore dell'industria);
  - c) un rappresentante delle organizzazioni sindacali più rappresentative;

- d) un rappresentante delle pro-loco o A.P.T.;
  - e) un rappresentante di ogni Centro di Educazione Ambientale esistente nell'area;
  - f) tre rappresentanti del mondo della ricerca e dell'istruzione, scelti tra esponenti dell'Università, di enti di ricerca e degli Istituti presenti sul territorio.
2. La rappresentanza all'interno della Consulta fra i vari soggetti individuati dalla legge è paritetica.
3. Il Presidente del Parco provvede ogni tre anni alla nomina della Consulta sulla base delle richieste pervenute dai soggetti interessati, come individuati al comma 1.
4. La Consulta ha funzioni propositive e consultive.
5. Il Presidente del Parco provvede altresì alla prima convocazione annuale della Consulta, che deve avvenire entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, nonché alla convocazione della medesima per l'acquisizione del parere obbligatorio sul Piano Pluriennale Economico e Sociale e ogniqualvolta lo richieda, per iscritto, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo o della Giunta esecutiva per un parere sugli atti di programmazione e di indirizzo del Parco.
6. Il Presidente del Parco convoca inoltre la Consulta per la discussione in ordine ai seguenti aspetti:
- a) proposte di modifica o integrazione dello Statuto;
  - b) redazione del Regolamento del Parco;
  - c) predisposizione degli atti di pianificazione;
  - d) stipulazione di convenzioni, accordi di programma e altre forme di cooperazione con soggetti pubblici o privati operanti nel territorio del Parco;
  - e) attività di educazione ambientale;
  - f) attività culturali e promozionali;
  - g) attività di studio e ricerca.
7. <sup>(2)</sup>La Consulta può adottare un proprio Regolamento interno di funzionamento.
8. <sup>(3)</sup>Oltre ai casi di cui ai commi 3 e 4, la Consulta può essere convocata qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi membri, per la discussione in ordine a questioni da porre all'attenzione del Consiglio Direttivo.

---

(2) Il presente punto è indicato erroneamente, nel Bollettino Ufficiale, come punto 5.

(3) Il presente punto è indicato erroneamente, nel Bollettino Ufficiale, come punto 6.

## **TITOLO V**

### **Disposizioni finali**

#### **Articolo 21**

##### *Pubblicità degli atti.*

1. Tutti gli atti dell'Ente sono pubblici, salvo diversa previsione di legge.
  2. La pubblicità degli atti prevista dalla normativa in materia di Enti locali è effettuata mediante affissione all'Albo presso la sede dell'Ente, ai sensi e per gli effetti dell'*art. 124, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000*.
  3. Gli atti deliberativi della Giunta esecutiva e del Consiglio Direttivo sono trasmessi, contestualmente all'affissione all'Albo dell'Ente, agli Enti partecipanti, che, a loro volta, le renderanno pubbliche mediante affissione nei rispettivi Albi pretori ai sensi delle disposizioni vigenti.
  4. Dopo l'approvazione, lo Statuto dell'Ente di gestione sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
- 
- 

#### **Articolo 22**

##### *Devoluzione del patrimonio.*

Alla cessazione o in caso di scioglimento dell'Ente, il suo patrimonio verrà devoluto agli Enti partecipanti, secondo criteri da stabilirsi previe intese tra gli Enti medesimi ed in conformità alla legislazione vigente al momento dello scioglimento.

---

---

#### **Articolo 23**

##### *Disposizioni transitorie e finali.*

1. Il presente Statuto viene approvato, all'unanimità, nell'ambito di una conferenza di servizi appositamente convocata dal Presidente della Provincia competente e composta dai rappresentanti di tutti gli Enti partecipanti, muniti di specifica delega da parte dei rispettivi Consigli ed entrerà in vigore immediatamente.
  2. Per la dettagliata organizzazione dell'attività dell'Ente, la Giunta può emanare un apposito Regolamento di Organizzazione.
  3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme regolamentari e legislative vigenti in materia con particolare riferimento al *D.Lgs. n. 267/2000*, alla *legge n. 394/1991* ed alla *L.R. n. 19/1997* e loro successive modifiche e integrazioni.
-

---

## Allegato 2

### Statuto dell'Ente di gestione del parco naturale regionale

"....."

### Statuto

---

---

## TITOLO I

### Disposizioni generali

#### Articolo 1

*Denominazione, Enti partecipanti, sede e logo.*

1. In applicazione dell'art. ...., della legge regionale ....., n. .... (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. ....del .....), istitutiva del Parco Naturale Regionale ".....", con atto separato del ....., è costituito il Consorzio, dotato di propria personalità giuridica, denominato "Parco Naturale .....", al quale partecipano, ciascuno con uguale quota (o con diversa quota da definirsi), i Comuni di ..... e la Provincia di..... .
  2. Il Consorzio ha sede nel Comune di ..... .
  3. Con deliberazione dell'Assemblea consortile di cui al successivo art. 5, lettera a), da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, può essere disposto il trasferimento della sede consortile, purché sempre in uno dei Comuni consorziati.
  4. L'Assemblea consortile può deliberare di dislocare sul territorio del Parco presso i Comuni partecipanti una o più sedi operative secondarie in rapporto alle esigenze di servizio.
  5. Ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Consorzio ha l'esercizio del diritto all'uso esclusivo del nome e del logo del Parco.
  6. Al Consorzio di cui al precedente comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2602 del Codice Civile ed all'art. 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali).
- 

---

#### Articolo 2

*Scopo, finalità e funzioni del Consorzio.*

1. Il Consorzio ha lo scopo di gestire, in via provvisoria/definitiva, il Parco Naturale Regionale "....." sino all'effettiva costituzione dell'Ente di gestione delle Aree Protette della provincia di ....., istituito ai sensi dell'art. .... della legge regionale,..... n. ...., (solo per i casi di gestione provvisoria) perseguendo le finalità di cui alla *legge regionale n. 19/1997* e n. ...., ed, in particolare, le finalità indicate all'art. ...., comma 1, della L.R. n. ....

2. Il Consorzio garantisce la corretta gestione del Parco, nel rispetto dei principi di semplificazione e snellimento delle procedure amministrative, in un costante rapporto di coinvolgimento e partecipazione delle comunità locali interessate e di interazione con i soggetti portatori di interessi operanti nell'area del Parco.

3. Il Consorzio svolge le funzioni previste dall'art. ....della L.R. n. ....e dai titoli III e IV della *L.R. n. 19/1997* e successive modifiche e integrazioni, con particolare riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell'ambiente, di uso culturale, turistico e ricreativo, di tutela del patrimonio storico, di sviluppo delle attività agricole, agrituristiche, silvicole e delle altre attività tradizionali idonee a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti in forme compatibili con l'ambiente.

### **Articolo 3**

#### *Durata del Consorzio.*

1. La durata del Consorzio è a tempo indeterminato.

2. Ai sensi dell'art. ...., comma ....., della L.R. n. ...., la gestione del Parco è affidata al Consorzio per un minimo di ..... anni (solo per i casi di gestione provvisoria).

3. L'effettiva costituzione dell'Ente di gestione delle Aree Protette della provincia di ....., istituito ai sensi dell'art. .... della L.R. n. ...., è causa di scioglimento del Consorzio, (solo per i casi di gestione provvisoria).

4. Ai sensi dell'art. ...., comma , della L.R. n. ...., in caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Ecologia, può nominare un commissario che sostituisce il Consorzio di gestione provvisoria sino alla costituzione dell'Ente di gestione definitiva. (solo per i casi di gestione provvisoria).

### **Articolo 4**

#### *Fonti di finanziamento del Consorzio.*

1. Costituiscono entrate per le spese correnti del Consorzio:

a) contributi ordinari degli Enti partecipanti nella misura determinata al successivo comma 2;

b) contributo ordinario della Regione Puglia come annualmente previsto, nonché eventuali contributi straordinari per specifici progetti approvati dalla Regione stessa;

c) contributi dello Stato, della Unione Europea e di altre istituzioni;

d) entrate proprie anche derivanti dalla gestione di servizi, risparmi ed economie nella gestione degli esercizi precedenti, sanzioni amministrative;

e) contributi di liberalità, sponsorizzazioni, contributi di privati o enti pubblici a qualsiasi titolo;

f) lasciti e donazioni.

2. La quota ordinaria di partecipazione alle spese correnti per ciascuno degli Enti consorziati è determinata, su base annua, in complessivi €. ...,00 (Euro .../00).

3. Costituiscono entrate in conto capitale:

a) contributi della Regione Puglia, dello Stato, dell'Unione Europea;

b) contributi mirati degli Enti consorziati;

c) mutui;

d) proventi da gestione di beni e servizi;

e) economie sugli investimenti regolarmente eseguiti o collaudati;

f) contributi di liberalità, sponsorizzazioni, contributi di privati o enti pubblici;

g) lasciti e donazioni.

---

## **TITOLO II**

### **Ordinamento**

#### **Articolo 5**

##### *Organi del Consorzio.*

1. Sono organi del Consorzio per la gestione del Parco:

a) l'Assemblea consortile;

b) la Giunta esecutiva;

c) il Presidente del Parco;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

---

## **Articolo 6**

### *Composizione dell'Assemblea consortile.*

1. L'Assemblea consortile è composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del Presidente della Provincia e dei Sindaci dei Comuni consorziati, o loro delegati. I delegati devono essere, rispettivamente, membri del Consiglio Provinciale o del Consiglio Comunale.
  2. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio di uno degli Enti partecipanti, al rappresentante dell'Ente commissariato subentra il Commissario Prefettizio.
  3. In sede di deliberazione, tutti i rappresentanti degli Enti consorziati esprimono un voto ciascuno.
  4. Per la prima riunione, ai soli fini dell'insediamento, l'Assemblea consortile è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia di ....., entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente Statuto.
  5. Nella prima riunione, tra i suoi componenti l'Assemblea elegge il suo Presidente ed il vicepresidente.
  6. In assenza del Presidente e del vice-presidente, le funzioni vicarie di presidenza dell'Assemblea sono esercitate dal componente più anziano di età presente.
  7. In virtù della identica composizione, l'Assemblea coincide e sostituisce nelle sue funzioni la Comunità del Parco ai sensi e per gli effetti dell'*art. 10 della legge n. 394/1991* e dell'*art. 14 della L.R. n. 19/1997*.
- 

## **Articolo 7**

### *Attribuzioni dell'Assemblea Consortile.*

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consorzio.
2. Con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sono approvati dall'Assemblea i seguenti atti fondamentali:
  - a) elezione e revoca del suo Presidente;
  - b) elezione e revoca del Presidente della Giunta esecutiva, che è anche il Presidente del Consorzio e del Parco;
  - c) elezione e revoca dei componenti della Giunta esecutiva;
  - d) approvazione delle proposte di modifica e integrazione del presente Statuto, approvato ai sensi del comma 1 del successivo art. 24;

e) adozione della proposta del Piano Territoriale del Parco e del Piano pluriennale economico e sociale, nonché del Regolamento del Parco, da sottoporre all'approvazione definitiva da parte del Consiglio Regionale ai sensi degli *articoli 20, 21 e 22 della L.R. n. 19/1997*;

f) proposta e approvazione della misura dei contributi finanziari erogati da parte degli Enti consorziati;

g) approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo di ciascun esercizio annuale;

h) approvazione del logo del Parco.

3. Con il voto favorevole della maggioranza relativa dei presenti, sono approvati dall'Assemblea i seguenti atti:

a) scelta delle procedure per la nomina del direttore del Parco sulla base di quanto disciplinato dal successivo art. 14;

b) nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

c) approvazione della partecipazione del Consorzio in altri enti e/o associazioni operanti in settori di attività attinenti alle finalità proprie del Consorzio;

d) approvazione di convenzioni, accordi di programma o eventuali altre forme di cooperazione previste dalla legge, con soggetti pubblici e/o privati operanti nell'ambito del Parco;

e) approvazione dei compensi e del rimborso spese in favore dei membri della Giunta esecutiva nel rispetto della normativa vigente in materia;

f) approvazione delle indennità da corrispondere al Presidente e al Direttore del Parco ed ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

g) approvazione delle proposte di acquisto e vendita di immobili, relative permuta, appalti e concessioni che non siano stati previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta esecutiva, del Direttore o di altri funzionari.

4. L'Assemblea Consortile può dotarsi di un proprio regolamento interno da adottarsi con la maggioranza di cui al precedente comma 2.

---

## **Articolo 8**

### *Funzionamento dell'Assemblea Consortile.*

1. L'Assemblea consortile è convocata e presieduta dal suo Presidente, che ne formula l'ordine del giorno.

2. In caso di malattia, assenza o altro impedimento sia del Presidente che del vice-presidente, l'Assemblea può essere convocata dal componente più anziano di età.

3. In via ordinaria, l'Assemblea si riunisce due volte l'anno: entro il 31 ottobre per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno successivo ed entro il 30 giugno per l'approvazione del Conto Consuntivo dell'anno precedente.
  4. In via straordinaria, l'Assemblea può riunirsi su iniziativa del suo Presidente o del Presidente del Parco oppure su richiesta, scritta e motivata, da parte dei rappresentanti di almeno un terzo degli Enti consorziati.
  5. Le convocazioni, con l'indicazione dell'ordine del giorno, sono disposte per iscritto dal Presidente dell'Assemblea, con un preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data stabilita.
  6. In caso di motivata urgenza, la convocazione può essere trasmessa con un preavviso di almeno cinque giorni.
  7. Gli atti e i documenti relativi all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria del Consorzio e messi a disposizione dei componenti dell'Assemblea.
  8. L'Assemblea è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei rappresentanti degli Enti consorziati.
  9. Le sedute, eccettuati i casi previsti dalla legge, sono pubbliche.
- 
- 

## **Articolo 9**

### *Composizione della Giunta esecutiva.*

1. La Giunta esecutiva è composta dal Presidente del Parco e da quattro esperti, del pari, eletti dall'Assemblea Consortile, uno per ciascuna delle seguenti aree disciplinari sulla base di comprovata esperienza nel settore disciplinare: naturalistico; urbanistico e paesaggistico-ambientale; giuridico-amministrativo ed economico-finanziario.
  2. I membri della Giunta durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
  3. Alle sedute della Giunta partecipa, di diritto, con voto consultivo il Direttore del Parco.
- 
- 

## **Articolo 10**

### *Attribuzioni della Giunta esecutiva.*

1. La Giunta esecutiva attua gli indirizzi generali dell'Assemblea, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti della stessa, provvede a quanto occorre per l'amministrazione del Consorzio e per il conseguimento delle sue finalità.

2. Spettano alla Giunta tutti i compiti non espressamente attribuiti ad altri organi del Consorzio.

3. Sono, in particolare, di competenza della Giunta:

a) la predisposizione della proposta del Piano Territoriale e del Piano pluriennale economico e sociale; la proposta del Regolamento del Parco e la proposta del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo di ciascun esercizio;

b) la definizione dell'ordinamento degli uffici del Parco, anche mediante l'emanazione di un apposito Regolamento di Organizzazione, ivi compresa l'approvazione della disciplina della dotazione organico del Consorzio e le relative variazioni;

c) la eventuale nomina di commissioni tecnico-consultive, il conferimento di incarichi professionali e la determinazione dei relativi compensi;

d) la ratifica dei provvedimenti adottati in caso di necessità ed urgenza dal Presidente del Parco a norma del successivo art. 12, comma 3, lettera f);

e) l'istruttoria tecnica per il rilascio dei pareri obbligatori, delle autorizzazioni e dei nulla-osta di competenza consortile previsti da norme di legge o di regolamento, da rilasciarsi a cura del Presidente del Parco a norma del successivo art. 12, comma 3, lettera g);

f) la definizione dei contenuti dei contratti, dei capitolati e delle concessioni fino ad un importo massimo stabilito nel bilancio di previsione.

4. Tutte le deliberazioni della Giunta esecutiva concernenti l'assunzione di finanziamenti a breve, medio o lungo termine, i contratti e gli altri atti vincolanti il bilancio devono essere comunicate entro quindici giorni dalla loro adozione nel testo integrale agli Enti che fanno parte del Consorzio, che a loro volta le renderanno pubbliche mediante affissione nei rispettivi Albi pretori, ai sensi delle disposizioni vigenti, come previsto dal successivo articolo 22.

---

## **Articolo 11**

### *Funzionamento della Giunta esecutiva.*

1. La Giunta esecutiva è presieduta dal Presidente del Parco.

2. Essa si riunisce su iniziativa del Presidente del Parco o su richiesta scritta di almeno due dei suoi componenti o del Direttore del Parco.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, presiede la riunione il componente più anziano di età.

4. Le convocazioni sono disposte dal Presidente con comunicazione da recapitarsi, anche con mezzi telematici, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione può essere recapitata con le stesse modalità di cui sopra, almeno ventiquattrore prima, motivando l'urgenza.

5. Le adunanze sono valide con l'intervento di almeno tre componenti.

6. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

---

---

## **Articolo 12**

### *Presidente della Giunta e del Parco.*

1. Il Presidente della Giunta, che è anche Presidente del Consorzio e del Parco, viene eletto dall'Assemblea consortile, ha la legale rappresentanza del Consorzio e dura in carica per lo stesso periodo della Giunta esecutiva.

2. La carica di Presidente è incompatibile con quella di parlamentare, presidente, assessore o consigliere regionale, assessore o consigliere provinciale, di presidente, assessore o consigliere di Comunità montana, sindaco, assessore o consigliere comunale.

3. Il Presidente del Parco:

a) convoca e presiede la Giunta e ne firma i processi verbali unitamente al Direttore del Parco;

b) nomina il Direttore del Parco;

c) nomina la Consulta del Parco di cui al successivo art. 19;

d) vigila sull'operato del Direttore e impartisce le direttive per assicurare il buon funzionamento del Consorzio;

e) vigila sull'attuazione delle deliberazioni della Giunta esecutiva;

f) adotta, in caso di necessità e di urgenza e sotto la sua responsabilità provvedimenti di competenza della Giunta esecutiva, da sottoporre a ratifica della stessa nella sua prima adunanza successiva da tenersi comunque entro trenta giorni dalla data di adozione dei provvedimenti;

g) rilascia, previa istruttoria tecnica da parte della Giunta esecutiva, i pareri obbligatori, le autorizzazioni ed i nulla-osta di competenza consortile previsti da norme di legge o di regolamento.

---

---

## **Articolo 13**

### *Direttore del Parco - Attribuzioni e competenze.*

1. Al Direttore del Parco compete la responsabilità gestionale dell'Ente.

2. In particolare, il Direttore:

a) partecipa alle sedute della Giunta esecutiva con funzioni tecnico-consultive;

b) assicura l'esecuzione dei piani attuativi di settore predisposti dal Consorzio;

- c) esegue le deliberazioni della Giunta esecutiva;
- d) formula proposte alla Giunta esecutiva nelle materie di cui all'articolo 10;
- e) predispone lo schema di Piani e Programmi, nonché del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo annuale e del conto consuntivo;
- f) propone alla Giunta esecutiva i provvedimenti di sua competenza volti a migliorare l'efficienza e la funzionalità dell'Ente di gestione del Parco.

3. Il Direttore non può esercitare nessun altro impiego, né può accettare incarichi, anche temporanei, di carattere professionale estranei al Consorzio senza autorizzazione della Giunta esecutiva.

4. Spetta, inoltre, al Direttore:

- a) dirigere il personale del Consorzio;
- b) adottare, nell'ambito delle direttive impartite dal Presidente del Parco, i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei servizi del Consorzio e per il loro organico sviluppo;
- c) presiedere alle gare ad evidenza pubblica;
- d) stipulare i contratti;
- e) provvedere agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento del Consorzio nei casi ed entro i limiti previsti dall'apposito regolamento;
- f) controfirmare gli ordinativi di incasso e di pagamento;
- g) provvedere alla formazione della corrispondenza e di tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente;
- h) provvedere al regolare invio dei verbali delle deliberazioni della Giunta esecutiva per gli effetti di cui al successivo art. 22.

Al Direttore competono le funzioni di cui all'*art. 97, commi 2 e 4 lettere a e b del D.Lgs. n. 267/2000* in quanto applicabili.

---

## **Articolo 14**

### *Nomina del Direttore del Parco.*

1. Il Direttore è nominato dal Presidente del Parco, a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami per la qualifica dirigenziale, ovvero con contratto di diritto privato stipulato, per non più di cinque anni, con soggetti iscritti in un elenco di idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di Aree Protette, istituito e disciplinato con deliberazione di Giunta regionale.

2. In assenza del predetto elenco, il Direttore viene nominato, per non oltre due anni, previa selezione tra i soggetti in possesso di specifici e documentati requisiti

attestanti qualificata attività scientifica o professionale in campo naturalistico-ambientale ovvero di direzione tecnica e amministrativa di enti o strutture pubbliche, con esperienza almeno quinquennale, anche non continuativa, in conformità con quanto stabilito dall'*art. 15, comma 1, della L.R. n. 19/1997.*

---

---

### **Articolo 15**

#### *Collegio dei Revisori dei Conti.*

1. La composizione e la durata del Collegio dei Revisori dei Conti, le competenze, il funzionamento ed i compensi spettanti ai Revisori sono disciplinati dagli *articoli 234 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000* e successive modifiche e integrazioni, in quanto applicabili.

---

---

## **TITOLO III**

### **Organizzazione**

#### **Articolo 16**

##### *Uffici e personale.*

1. Il Consorzio è dotato di propri uffici tecnici e amministrativi, la cui articolazione è disciplinata da apposito regolamento organico.

2. Il Consorzio può inoltre avvalersi di personale comandato o incaricato presso i propri uffici della Provincia, dei Comuni e da altri della Pubblica Amministrazione Locale.

---

---

#### **Articolo 17**

##### *Adempimenti preliminari al bilancio di previsione.*

1. Al Consorzio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al *D.Lgs. n. 267/2000* in materia di documentazione ed adempimenti contabili.

2. Lo schema di bilancio preventivo e di riparto delle spese, comprese quelle relative ad interventi di carattere straordinario previsti nell'esercizio, sarà trasmesso agli Enti consorziati unitamente ad una relazione sull'andamento della gestione, almeno quaranta giorni prima di quello fissato dalla legge per l'approvazione dei bilanci preventivi comunali e provinciali.

3. Gli Enti consorziati provvederanno ad iscrivere la spesa a proprio carico nei rispettivi progetti di bilancio.

---

## **TITOLO IV**

### **Partecipazione**

#### **Articolo 18**

##### *Partecipazione di Enti e Associazioni.*

1. Gli Organi di gestione del Parco assicurano la più ampia informazione e pubblicità sui programmi e sulle attività istituzionali del Parco.
  2. La Giunta esecutiva, nei limiti delle proprie competenze, può stabilire forme di collaborazione con associazioni ambientaliste e di volontariato per la realizzazione di singole iniziative di difesa, gestione e sviluppo del Parco, con particolare riferimento alla gestione delle aree naturali e ricreative ed alle attività di informazione ed educazione ambientale, nonché di vigilanza.
- 

#### **Articolo 19**

##### *Consulta del Parco.*

1. La Consulta del Parco è composta da:
  - a) quattro rappresentanti delle associazioni ambientaliste operanti sul territorio;
  - b) cinque rappresentanti degli operatori economici presenti sul territorio (uno per il settore turistico; uno per il settore agricolo; uno per il settore dell'artigianato e del commercio; uno per il settore della pesca ed uno per il settore dell'industria);
  - c) un rappresentante delle organizzazioni sindacali più rappresentative;
  - d) un rappresentante delle pro-loco o A.P.T.;
  - e) un rappresentante di ogni Centro di Educazione Ambientale esistente nell'area;
  - f) tre rappresentanti del mondo della ricerca e dell'istruzione, scelti tra esponenti dell'Università, di enti di ricerca e degli Istituti presenti sul territorio.
2. La rappresentanza all'interno della Consulta fra i vari soggetti individuati dalla legge è paritetica.
3. Il Presidente del Parco provvede ogni tre anni alla nomina della Consulta sulla base delle richieste pervenute dai soggetti interessati, come individuati al comma 1.
4. La Consulta ha funzioni propositive e consultive.

5. Il Presidente del Parco provvede altresì alla prima convocazione annuale della Consulta, che deve avvenire entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, nonché alla convocazione della medesima per l'acquisizione del parere obbligatorio sul Piano Pluriennale Economico e Sociale e ogniqualvolta richieda, per iscritto, almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea consortile o della Giunta esecutiva per un parere sugli atti di programmazione e di indirizzo del Parco.

6. Il Presidente del Parco convoca inoltre la Consulta per la discussione in ordine ai seguenti aspetti:

- a) proposte di modifica o integrazione dello Statuto;
- b) redazione del Regolamento del Parco;
- c) predisposizione degli atti di pianificazione;
- d) stipulazione di convenzioni, accordi di programma e altre forme di cooperazione con soggetti pubblici o privati operanti nel territorio del Parco;
- e) attività di educazione ambientale;
- f) attività culturali e promozionali;
- g) attività di studio e ricerca.

7 <sup>(4)</sup>. La Consulta può adottare un proprio Regolamento interno di funzionamento.

8 <sup>(5)</sup>. Oltre ai casi di cui ai commi 3 e 4, la Consulta può essere convocata qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi membri, per la discussione in ordine a questioni da porre all'attenzione dell'Assemblea consortile o della Giunta esecutiva.

---

(4) Il presente comma è indicato erroneamente, nel Bollettino Ufficiale, come comma 5.

(5) Il presente comma è indicato erroneamente, nel Bollettino Ufficiale, come comma 6.

---

## **TITOLO V**

### **Disposizioni finali**

#### **Articolo 20**

##### *Pubblicità degli atti.*

1. Tutti gli atti del Consorzio sono pubblici, salvo diversa previsione di legge.

2. La pubblicità degli atti prevista dalla normativa in materia di Enti locali è effettuata mediante affissione all'Albo presso la sede del Consorzio, ai sensi e per gli effetti dell'*art. 124, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000*.

3. Gli atti deliberativi della Giunta esecutiva e dell'Assemblea consortile sono trasmessi, contestualmente all'affissione all'Albo del Consorzio, agli Enti che fanno parte del Consorzio per la gestione del Parco, che, a loro volta, le renderanno pubbliche mediante affissione nei rispettivi Albi pretori ai sensi delle disposizioni vigenti.

4. Dopo l'approvazione, lo Statuto del Consorzio sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

---

### **Articolo 21**

#### *Devoluzione del patrimonio.*

a) Alla cessazione o in caso di scioglimento del Consorzio, il suo patrimonio verrà devoluto agli Enti consorziati, secondo criteri da stabilirsi preve intese tra gli Enti medesimi ed in conformità alla legislazione vigente al momento dello scioglimento.

b) Ai sensi e per gli effetti del comma..... dell'art. ....della L.R. n. ...., i beni strumentali e durevoli e qualsiasi altro bene acquistato con fondi pubblici stanziati per la gestione del Parco seguono la destinazione di questa e, pertanto, confluiscono nel patrimonio dell'Ente di gestione non appena lo stesso è costituito, (solo per i casi di gestione provvisoria).

---

### **Articolo 22**

#### *Disposizioni transitorie e finali.*

1. Il presente Statuto viene approvato, all'unanimità, nell'ambito di una conferenza di servizi appositamente convocata dal Presidente della Provincia competente e composta dai rappresentanti di tutti gli Enti partecipanti al Consorzio, muniti di specifica delega da parte dei rispettivi Consigli ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, ed entrerà in vigore immediatamente.

2. Per la dettagliata organizzazione dell'attività del Consorzio, la Giunta può emanare un apposito Regolamento di Organizzazione.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme regolamentari e legislative vigenti in materia con particolare riferimento al D.Lgs. n. 267/2000, alla legge n. 394/1991 ed alla L.R. n. 19/1997 e loro successive modifiche e integrazioni.

---

### **Allegato 3**

## **Regolamentazione attività di selezione per l'iscrizione all'elenco degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di area protetta**

### *Istituzione dell'Albo*

È istituito presso la Regione Puglia - Ufficio parchi e Riserve Naturali, l'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco.

### *Soggetti iscritti di diritto*

All'albo di cui sopra sono iscritti, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, i direttori di parco in carica alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente atto, nonché i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei esistente presso il Ministero dell'ambiente.

Hanno diritto all'iscrizione all'albo coloro che hanno domicilio in Italia e sono ritenuti idonei sulla base delle disposizioni del presente atto di indirizzo.

### *Bando per l'iscrizione nell'elenco*

La Regione Puglia, Ufficio Parchi e Riserve Naturali, con cadenza biennale, provvede ad indire, con atto di determinazione dirigenziale, il bando del concorso per titoli per l'iscrizione all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di Area Protetta.

Il bando del concorso deve contenere l'indicazione dei titoli di studio, di servizio e scientifici, valutabili con l'indicazione del punteggio compreso fra un minimo ed un massimo, rispettivamente corrispondente.

### *Valutazione delle istanze*

Vengono iscritti all'Albo coloro che riportano, per ciascuna categoria dei titoli di cui al precedente capoverso, un punteggio non inferiore al minimo previsto nel bando e, complessivamente, un punteggio pari alla somma dei punteggi minimi assegnabili a ciascuna categoria di titoli.

Per l'ammissione alla procedura concorsuale è necessario aver conseguito il diploma di laurea; in una delle discipline specificate nel Bando.

Il giudizio di idoneità è formulato, sulla base della valutazione dei titoli, da una commissione nominata con determinazione dirigenziale e composta da un magistrato amministrativo, che la presiede, da un esperto in disciplina naturalistico-ambientale, da un Presidente di un ente gestore di Area Protetta nazionale o regionale, nonché dal Dirigente del Settore Ecologia o suo delegato.

### *Esclusioni*

Non possono essere iscritti all'Albo coloro che:

a) si trovano in stato di interdizione temporanea dai pubblici uffici e coloro che si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi

delle persone giuridiche e delle imprese;

b) sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della *legge 27 dicembre 1956, n. 1423*, o della *legge 31 maggio 1965, n. 575*, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono o sono stati sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi;

d) hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica ovvero per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto previsto dall'art. 166 del codice penale;

e) sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

La Regione Puglia, se accerta la sopravvenienza di una delle cause preclusive all'iscrizione, sentito l'iscritto, dispone la cancellazione dall'Albo con decreto motivato e notificato all'interessato.

La Regione Puglia, quando accerta fatti che compromettono gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di direttore di Area Protetta, sentito l'interessato, può disporre la sospensione dall'Albo per un periodo non superiore ad un anno.

### *Requisiti*

I Titoli di studio, di servizio e scientifici valutabili ai fini dell'iscrizione dell'elenco ed i punteggi attribuibili saranno definiti volta per volta nel bando, con il rispetto dei seguenti criteri minimi, che possono sussistere alternativamente:

1. Esperienza nel campo della consulenza tecnico-amministrativa alla pubblica amministrazione con particolare riferimento a politiche e programmi per la conservazione della natura e delle aree naturali protette ovvero esperienza di lavoro, almeno quinquennale, documentata, con funzioni direttive o di coordinamento, sulle tematiche relative a politiche e normative di tutela dell'ambiente e del paesaggio, regionali, comunitarie e nazionali, programmazione e progettazione di interventi finalizzati alla gestione delle aree naturali protette.

2. <sup>(6)</sup>

3. Formazione post-universitaria riguardante le tematiche di cui al precedente punto 1.

### *Titoli valutabili*

1. Ricerche e pubblicazioni a carattere scientifico o divulgativo (ivi comprese tesi di laurea o di master) riguardanti le tematiche di cui al punto precedente.

2. Attività professionale nel campo della conservazione della natura.

(6) Il comma 2 non risulta pubblicato nel Bollettino Ufficiale.

---

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.